

N. 3449/2013  
N. 4168/2013

R.G. Not. Reato  
R. GIP

N. 336/14 Sent. Reg.

Data di deposito

12 MAG 2014  
Data di irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ R. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Part. Cred.

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

COMUNICATO AL P.G. IL \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI TRENTO  
SENTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CANCELLIERE  
*dott.ssa Nunzia Caporale*

Il GIUDICE dr. Carlo ANCONA,  
nell'udienza preliminare del 08.05.2014  
ha pronunciato e pubblicato mediante  
lettura la seguente sentenza nei confronti di:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**libero contumace**

difensore di fiducia avv. Fabio VALCANOVER del Foro di Trento.

**IMPUTATO**

per il reato di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/90 perché

- a) deteneva a seguito di coltivazione tre piante di canapa al fine di ricavarne sostanza stupefacente. Il materiale vegetale recuperato ed essiccato, veniva sottoposto ad analisi presso il L.A.S.S. dei Carabinieri di Bolzano con il seguente esito:

N	Principio attivo o sostanza	Tab. DM 11.04.06	Peso in origine (gr.)	% Principio Attivo	Peso P.A. (mg)	Q.M. Soglia (mg) <sup>(A)</sup>	Peso restituito (gr.)	D.M.S. <sup>(B)</sup> Ricavabili
1	Marijuana	1 <sup>a</sup>	72,8	2,1	1508	500	72,6	60

- b) coltivava prima e deteneva, poi, con destinazione ad uso non esclusivamente personale, la sotto elencata sostanza stupefacente, proveniente da una previa coltivazione dell'imputato, suddivisa in 17 contenitori di vetro custoditi presso l'abitazione dell'imputato

N	Principio attivo o sostanza	Tab. DM 11.04.06	Peso in origine (gr.)	% Principio Attivo	Peso P.A. (mg)	Q.M. Soglia (mg) <sup>(A)</sup>	Peso restituito (gr.)	D.M.S. <sup>(B)</sup> Ricavabili
2	Marijuana	1 <sup>a</sup>	7,9	5,1	405	500	7,8	16
3	Marijuana	1 <sup>a</sup>	11,2	3,7	412	500	11,1	16
4	Marijuana	1 <sup>a</sup>	18,1	9,2	1664	500	18,0	67
5	Marijuana	1 <sup>a</sup>	5,4	5,1	274	500	5,3	11
6	Marijuana	1 <sup>a</sup>	9,7	7,9	768	500	9,7	31
7	Marijuana	1 <sup>a</sup>	4,4	1,8	78	500	4,3	3
8	Marijuana	1 <sup>a</sup>	27,2	4,6	1262	500	27,1	50
9	Marijuana	1 <sup>a</sup>	13,0	7,1	918	500	13,0	37
10	Marijuana	1 <sup>a</sup>	23,2	5,2	1199	500	23,1	48

*12*

N	Principio attivo o sostanza	Tab. DM H.04.06	Peso in origine (gr.)	% Principio Attivo	Peso P.A. (mg)	Q.M. Soglia (mg) <sup>(A)</sup>	Peso restituito (gr.)	D.M.S. <sup>(B)</sup> Ricavabili
11	Marijuana	1 <sup>a</sup>	13,4	4,4	587	500	13,4	23
12	Marijuana	1 <sup>a</sup>	18,1	3,5	626	500	18,0	25
13	Marijuana	1 <sup>a</sup>	60,1	2,9	1748	500	59,9	70
14	Marijuana	1 <sup>a</sup>	24,4	4,9	1192	500	24,3	48
15	Marijuana	1 <sup>a</sup>	14,0	8,6	1206	500	13,9	48
16	Marijuana	1 <sup>a</sup>	18,7	7,9	1483	500	18,6	59
17	Marijuana	1 <sup>a</sup>	13,8	4,6	631	500	13,7	25
18	Marijuana	1 <sup>a</sup>	10,4	7,2	754	500	10,3	30
	Marijuana	1 <sup>a</sup>	365,8	4,6	16714	500	364,2	669

La quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente di cui sopra eccede il quantitativo massimo ammesso determinato ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 del D.P.R. 309/90. Fatti commessi in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

#### MOTIVAZIONE

In sede di rito abbreviato, vi è ben poco da aggiungere alla semplice lettura del capo di imputazione per quanto riguarda la accusa di coltivazione di stupefacente; quanto alla descrizione del fatto, basterà fare riferimento alla flagranza dell'accertamento, oltre che alla ricostruzione della vicenda personale dell'imputato, descritta in memoria difensiva.

La difesa, allegando CT medico legale, ricorda e dimostra che lo stupefacente era coltivato solo per consumo proprio, e questo a sua volta era determinato dalla necessità di utilizzo per una cura sintomatica della patologia da cui l'imputato era affetto; ma il PM, che non nega tale situazione di fatto, deduce la irrilevanza, almeno diretta, di tali considerazioni, dato che non si realizza alcuna esimente della condotta; neppure quella dello stato di necessità, dato che l'imputato poteva procurarsi la "erba" sul mercato, senza necessità di produrla egli stesso.

Il PM ha anche ricordato correttamente la giurisprudenza in materia: con la nota sentenza della SC a SS UU 24 4 2008, Di Salvia, ormai, la coltivazione di stupefacenti (anche solo per uso proprio) deve essere considerata sempre reato, salvo che la quantità sia talmente modesta da non assicurare neppure un minimo effetto drogante.

Ma appunto occorre stabilire se nel nostro caso, in presenza delle particolari caratteristiche del fatto, quella coltivazione assumesse le caratteristiche di [pericolosità concreta], che la giurisprudenza appena richiamata richiede. A tale fine, può essere ricordato che per la sent. SC 17 2 11 Marino si è precisato che tale situazione di pericolo non era stata raggiunta nel caso di canapa indiana con principio attivo di grammi 16, coltivata in piccolo vaso di casa; per la sent. SC 31 1 13 n 21120, anche in presenza della coltivazione solo di 24 piante di canapa non ancora mature, può e deve ritenersi la irrilevanza penale della condotta.

Nel nostro caso, le piante sono solo tre; e come si è visto gli effetti della loro assunzione avevano natura e finalità terapeutica, e non stupefacente in senso proprio. Pare quindi necessario concludere anche qui nello stesso senso.

Una ulteriore conferma di tali conclusioni risiede nella sentenza 360/95 della Corte Cost., che giustifica la differenza di trattamento (e quindi della punibilità anche in caso di semplice destinazione a consumo personale) della ipotesi di coltivazione, solo in riferimento alla coltivazione in senso tecnico, tale cioè da arricchire ed incrementare la complessiva provvista di stupefacente sul mercato: e così infatti si leggeva nelle sentenze SC, 12 7 94 Gabriele, o 17 9 2002, Cantini, o ancora 7 2 03, Morrone, per cui *la coltivazione non autorizzata di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato anche se non è finalizzata allo spaccio, ma la punibilità va esclusa in cui si accerta la inoffensività della coltivazione, per la inidoneità a porre in pericolo il bene protetto.. per inesistenza di offensività della condotta in concreto*; principio poi confermato anche dalle sent. SC 18 1 2007, Notaro e poi 11 10 2007, Mantovani. Confermava tale conclusione anche la SC 30 5 2000, Croce, che proprio sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale identificava la ragione dell'incriminazione della semplice coltivazione e produzione, anche per uso esclusivamente proprio, alla necessità di punire in modo indifferenziato una condotta che realizzi la *creazione di nuove disponibilità di stupefacente*; e questa, come si è detto, non si verifica certamente nella ipotesi qui in esame, ove è stata realizzata una forma di coltivazione assimilabile a quella "da balcone". Si tratta questa volta di pronunce precedenti a quella delle SS UU di cui si è detto prima; ma colgono il senso dell'affermazione della Corte Costituzionale, e costituiscono la chiave di interpretazione del suo significato, e con esso della riserva di non punibilità, che si salvaguarda nella stessa sentenza Di Salvia.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 cpp  
assolve [redacted] dal reato ascritto, perchè il fatto non costituisce reato;  
confisca distruzione reperti.

Trento, 08.05.2014

Il giudice  
Dott. Carlo ANCONA

